

REGOLAMENTO S.E.R.



Premessa

Questo Regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 punto 3. dello statuto F.I.R. C.B.– O.D.V. ed è parte integrante del Regolamento Generale.

Tutte le attività della Struttura di volontariato di protezione civile S.E.R. (legali, giuridiche, amministrative, gestionali, operative, ecc.) si esplicano nel pieno rispetto dell'Art. 5 del D.lgs 117 del 03 luglio 2017 s.m.i. e del D.lgs 01/2018 s.m.i. Codice della Protezione Civile, e delle altre leggi/normative internazionali, nazionali, regionali e territoriali di riferimento.

Art. 1

Per svolgere l'attività di Protezione Civile il socio maggiorenne F.I.R. C.B. – O.D.V. chiede specificatamente l'adesione alla Struttura S.E.R. attraverso l'Associazione federata di appartenenza, con le modalità previste annualmente dal Consiglio Nazionale. Con il nulla osta del Presidente territoriale di riferimento la Segreteria inserirà l'iscrizione nell'apposito database e con la stampa della tessera l'iter si riterrà concluso.

Art. 2

La partecipazione alle emergenze di tipo C è sempre disposta dal Presidente Nazionale, inviando con i mezzi in uso per le convocazioni l'attivazione ricevuta dall'Ente o dopo essersi accertato dell'esistenza della stessa, facendosene garante.

Art. 3

Il S.E.R. è la struttura operativa della F.I.R. C.B. – O.D.V. al cui vertice, nominato dal Presidente Nazionale, c'è il Coordinatore S.E.R., i cui compiti sono:

- a) Mantenere i contatti operativi con il DPC nelle emergenze, tenendo informato il Presidente Nazionale.
- b) Verificare che la segreteria tenga sempre aggiornato l'elenco dei Presidenti regionali e territoriali, o loro delegati, preposti all'attività di protezione civile.
- c) Verificare che la segreteria tenga sempre aggiornato l'elenco numerico dei volontari divisi per regione, professionalità, e disponibilità.
- d) Redigere e gestire un protocollo di allertamento e gestione nazionale per attivare i volontari utilizzati negli interventi richiesti dal DPC (Eventi di tipo C o esercitazioni nazionali)
- e) Tenere aggiornato un elenco di attrezzature disponibili per interventi di tipo C.
- f) Nominare, di volta in volta, in accordo con il Presidente Nazionale, un coordinatore operativo che avrà il ruolo di dirigere le operazioni delle squadre sul luogo dell'evento, interfacciandosi con la Funzione 4 e la Funzione 7 della sala operativa.

Art. 4

I volontari che partecipano ad interventi di tipo C sotto il coordinamento Nazionale, sono impiegati secondo necessità, e/o quanto dichiarato nelle loro scheda di adesione/rinnovo **(da qui si evince la necessità dell'aggiornamento dei dati personali inseriti nel gestionale)**.

Art. 5

Durante le emergenze, i responsabili di Struttura SER (Nazionale, Regionale, Territoriale) hanno la facoltà di sospendere temporaneamente dall'attività il volontario SER non ritenuto idoneo a svolgere il proprio compito. Invieranno le motivazioni alla struttura Nazionale, nell'attesa di un parere. In caso di conferma della sospensione il Volontario potrà ricorrere al collegio di probiviri nelle modalità previste dall'Art 22 dello Statuto.

Art. 6

Al fine di migliorare l'operatività e la professionalità dei volontari nelle emergenze, vengono istituiti i seguenti Team:

- Comunicazione
- Cucina
- Formazione
- Logistica
- Segreteria d'emergenza
- TLC – Telecomunicazioni
- U.C.N. – Unità di Crisi Nazionale

Lo scopo è di facilitare l'operare in gruppo, per acquisire consapevolezza, manualità e omogeneità operativa e tecnica nelle attività da svolgere.

Ogni Team è rappresentato e coordinato da un Capo Team, al quale i volontari indirizzeranno le domande di adesione tramite i Presidenti delle proprie Associazioni.

Art. 7

Al fine di ottimizzare la dotazione tecnica nel settore delle telecomunicazioni, viene istituito il Radio manager Nazionale nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, i cui compiti sono:

- a) Redigere e tenere aggiornato un protocollo delle canalizzazioni radio al quale tutti gli organismi di volontariato FIR-CB ODV devono adeguarsi.
- b) Tenere aggiornata la mappa dei ponti radio e le loro frequenze riconducibili alle strutture FIR-CB ODV.
- c) Predisporre il protocollo d'uso e tenere aggiornato l'archivio e la dislocazione delle risorse radio non nazionali disponibili per interventi nazionali di tipo C ed in particolare:
 - Ponti radio mobili
 - Parchi radio portatili
 - Parchi radio veicolari installabili
 - Radiomobili già allestite
 - Centri Trasmissioni Radio
 - Antenne radio campali

Art. 8

Ogni Presidente Regionale può nominare un Radio manager Regionale con gli stessi compiti del Nazionale, ma riferiti alla propria regione, con in più l'incarico di inviare la documentazione prodotta al Radio manager Nazionale.

Art. 9

Ogni Presidente territoriale, se ne ravvede la necessità, può nominare un Radio manager territoriale con compiti analoghi a quello Regionale.

Art. 10

Con delibera del CN, la F.I.R. C.B. – O.D.V. S.E.R. può concedere in comodato d'uso, nel rispetto di quanto stabilito nell'apposito regolamento, beni strumentali di proprietà alle sue strutture regionali e territoriali. La concessione è resa operativa dalla sottoscrizione di una specifica convenzione.

Art. 11

Le Associazioni federate, nell'ambito della loro autonomia, possono svolgere attività di protezione civile, sul territorio, informandone sempre il Presidente territoriale. Qualora nella stessa attività emergenziale intervenisse anche la F.I.R. C.B. è auspicabile che vengano forniti volontari anche al Nazionale. Nel caso nell'evento intervengano più Associazioni federate, pur nel rispetto della gerarchia: COC, COM ecc saranno coordinate dal coordinatore S.E.R., dal Presidente territoriale o dal Vice Presidente.

Art. 12

Tutte le attività di protezione civile svolte in ambito Regionale qualora interessassero più di un territorio sono coordinate dalla Struttura Regionale o se necessario da quella Nazionale. Consultandosi con i Presidenti Territoriali, il Presidente Regionale può delegare il coordinamento di tutta l'attività di Protezione Civile ad un coordinatore SER da lui nominato.

Art. 13

Il Presidente Regionale o il Coordinatore SER da lui delegato, instaura i rapporti operativi con l'Ufficio di Protezione Civile della Regione, secondo le normative locali.

Art. 14

Il Presidente Regionale, verifica l'elenco dei volontari sulla base di quanto ricevuto dai Territoriali, per professionalità e per disponibilità (comunale, territoriale, regionali, nazionale, internazionale o in esclusiva in virtù di convenzioni), comunicando il dato numerico alla segreteria Nazionale ed al Presidente Regionale.

Art. 15

È opportuno utilizzare i software in uso dalla F.I.R. C.B. – O.D.V., in quanto le modalità di utilizzo sono conosciute dai volontari, evitando così personalizzazioni che alle volte rendono incomparabili i dati.

Art. 16

Il Presidente territoriale o il Coordinatore SER da lui delegato, stabilisce i rapporti operativi con l'Ufficio di Protezione Civile del territorio di competenza, secondo le normative locali. In particolare garantisce la reale operatività della Struttura rappresentata indicando chiaramente le risorse umane e strumentali disponibili nel territorio al netto di quelle a disposizione della Regione o del DPC.

Art. 17

Il Presidente territoriale verifica l'elenco dei volontari, per professionalità e per disponibilità (comunale, territoriale, regionali, nazionale, internazionale o in esclusiva in virtù di convenzioni), e comunica il dato numerico alla segreteria Nazionale e al Presidente Regionale.

Art. 18

Il Presidente territoriale assicura la formazione di almeno due volontari per utilizzare il software per la registrazione delle risorse umane nell'intervento. Può coordinarsi con il Presidente Regionale per organizzare corsi utilizzando i formatori F.I.R. C.B. – O.D.V.

Art. 19

Il Presidente territoriale si attiva affinché tutti i volontari SER del suo territorio frequentino con successo il corso base TLC della F.I.R. C.B. – O.D.V. coordinandosi con il Presidente Regionale per l'organizzazione.

Art. 20

Tutte le strutture F.I.R. C.B. – O.D.V. S.E.R. (nazionali; regionali; territoriali), le Associazioni e i singoli iscritti, sono tenuti a rispettare il presente Regolamento. Chiunque risulti inadempiente potrà essere sospeso dall'attività S.E.R. con comunicazione scritta, contenente le motivazioni e la richiesta di giustificazioni, a firma del Presidente Nazionale. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, in assenza di giustificazioni, si procederà a trasmettere la documentazione al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto.

Art. 21

Il presente Regolamento S.E.R. annulla e sostituisce il precedente. Annulla anche tutte le precedenti delibere del Consiglio Nazionale aventi carattere regolamentare in contrasto con quanto qui previsto.

Approvato dal Consiglio Nazionale F.I.R.-C.B. O.D.V. del 05 luglio 2020.